

36080/15



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori:

dr. Gennaro MARASCA - Presidente
dr. Paolo Antonio BRUNO - Relatore
dr. Alfredo GUARDIANO
dr. Luca PISTORELLI
dr. Gabriele POSITANO

Sent. n. sez 1105
UP - 25/03/2015 / 27-3-2015
R.G.N. 32598/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

SOLLECITO Raffaele, nato a Bari il 26/03/1984

KNOX Amanda Marie, nata a Seattle (Stati Uniti d'America) il 09/07/1987

avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Firenze del 30 gennaio 2014;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;

udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Stefano Maria Pinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione in ordine al capo B) della rubrica con rideterminazione della pena nella misura di anni ventotto e mesi sei di reclusione per Knox Amanda ed anni ventiquattro e mesi sei per Sollecito Raffaele;

sentiti, poi:

l'avv. Carlo Pacelli, difensore della parte civile Patrick Lumumba, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, e la conferma della sentenza impugnata e delle statuizioni civili, come da conclusioni scritte e nota spese;

B

l'avv. Enrico Fabiani Veri, difensore della parte civile famiglia Kercher, che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni scritte, che ha depositato unitamente alla nota spese;

l'avv. Francesco Maresca, per le stesse parti civili, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese, come da conclusioni scritte e nota spese.

Sentiti, altresì:

l'avv. Luciano Ghirga, per Amanda Marie Knox, che si è riportato ai motivi del ricorso ed ai motivi nuovi, insistendo per l'accoglimento;

l'avv. Carlo Dalla Vedova, difensore della stessa Knox, che si è riportato al ricorso ed ai motivi aggiunti, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata; in via preliminare, chiedeva la sospensione del procedimento sino alla decisione sulla prospettata questione di legittimità costituzionale degli artt. 627-628 cod. proc. pen.; o, comunque in attesa della decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Data l'ora tarda e la necessità di trattare gli altri procedimenti fissati per la stessa udienza, il Presidente rinviava all'udienza del 27 marzo 2015, per il prosieguo della discussione e per la deliberazione.

All'odierna udienza, sentiti gli avvocati Giulia Bongiorno e Luca Maori, che, nell'interesse di Raffaele Sollecito, si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento, la causa era trattenuta per la decisione.

RITENUTO IN FATTO

1. Raffaele Sollecito e la cittadina statunitense Amanda Marie Knox erano chiamati a rispondere, innanzi alla Corte d'assise di Perugia, dei reati di seguito indicati:

A) ai sensi degli artt. 110, 575, 576, comma primo, n. 5, in relazione al reato sub C) e 577, primo comma n. 4, in relazione all'art. 61 nn 1 e 5 cod. pen., *per avere, in concorso tra loro e con Ghede Rudi Hermann, ucciso Kercher Meredith, mediante strozzamento e conseguente rottura dell'osso ioide e profonda lesione alla regione antero-laterale sinistra e laterale destra del collo, da arma da punta e da taglio di cui al capo B), e quindi choc meta emorragico con apprezzabile componente asfittica secondario al sanguinamento (derivato dalle ferite da punta e taglio presenti nelle regioni antero-laterale sinistra e laterale destra del collo e dalla contestuale abbondante aspirazione di materiale ematico), e profittando dell'ora notturna e dell'ubicazione isolata dell'appartamento condotto in locazione dalla stessa Kercher e dalla stessa Knox, oltre che da due ragazze italiane (Romanelli*

Filomena e Mezzetti Laura), appartamento sito in Perugia, Via della Pergola n. 7, commettendo il fatto per motivi futili, mentre il Guede, con il concorso degli altri, commetteva il delitto di violenza sessuale;

B) ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 4 legge n. 110/1975 per avere, in concorso tra loro, portato fuori dell'abitazione del Sollecito, senza giustificato motivo, un grosso coltello da punta e taglio lungo complessivamente cm 31 (sequestrato al Sollecito il 6 novembre 2007, rep 36);

C) ai sensi degli artt. 110, 609 bis e ter n. 2 cod. pen. per avere, in concorso tra loro e con Guede Rudi Hermann (il Guede esecutore materiale, in concorso con i coimputati) costretto Kercher Meredith a subire atti sessuali, con penetrazione manuale e/o genitale, mediante violenza e minaccia, consistite in manovre di costrizione produttive di lesioni, in particolare agli arti superiori e agli arti inferiori e in zona vulvare (soffusioni ecchimotiche alla faccia anteriore della coscia sinistra, lesioni nell'area vestibolare in sede vulvare e area ecchimotica alla faccia anteriore terzo medio della gamba destra) nonché nell'utilizzo del coltello sub B ;

D) ai sensi degli artt. 110, 624 cod. pen. perché, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi A) e C), si impossessavano della somma di € 300,00 circa, di due carte di credito, della Abbey Bank e della Nationwide, entrambe del Regno Unito, e di due telefoni cellulari appartenenti a Kercher Meredith, sottraendoli alla stessa che li deteneva; fatto da qualificare ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., stante il riferimento al luogo di esecuzione del reato contenuto nel capo A) qui richiamato;

E) ai sensi degli artt. 110, 367 e 61 n. 2 cod. pen. per avere, in concorso tra loro, simulato il tentato furto con effrazione nella camera dell'appartamento di Via della Pergola, abitata da Romanelli Filomena, rompendo il vetro della finestra con una pietra prelevata dalle vicinanze dell'abitazione che veniva lanciata nella stanza, vicina alla finestra, il tutto per assicurarsi l'impunità dei delitti di omicidio e di violenza sessuale, tentando di attribuirne la responsabilità a sconosciuti penetrati, a tal fine, nell'appartamento;

fatti tutti avvenuti in Perugia, nella notte tra il 1° e il 2° novembre 2007.

La sola Knox, inoltre, del reato del reato di cui al capo F), ai sensi degli artt. 81 cpv, 368, comma 2, e 61 n. 2 cod. pen. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sapendolo innocente, con denuncia sporta nel corso delle dichiarazioni rese alla Squadra Mobile ed alla Questura di Perugia in data 6 novembre 2007, incolpava falsamente Diya Lumumba detto "Patrick" del delitto di omicidio in danno della giovane Kercher Meredith, il tutto al fine di ottenere l'impunità per tutti ed in particolare per Guede Rudi Hermann, anch'egli di colore come il Lumumba; in Perugia, nella notte tra il 5 ed il 6 novembre 2007..

Con sentenza del 4-5 dicembre 2009, la Corte d'assise dichiarava Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito colpevoli di reati loro ascritti al capo A) - in detto reato assorbito il delitto contestato alla lettera C) - nonché ai capi B) e D), limitatamente ai telefoni cellulari, ed E) e, per quanto riguarda la Knox, anche del reato ascritto sub F); reati tutti unificati con il vincolo della continuazione e, escluse le aggravanti di cui agli artt. 577 e 61 n. 5 cod. pen., ad entrambi concesse le attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, li condannava alla pena di anni ventisei di reclusione la Knox ed alla pena di anni venticinque di reclusione il Sollecito, oltre consequenziali statuizioni;

condannava, inoltre, gli stessi imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili John Leslie Kercher, Arline Carol Lara Kercher, Lyle Kercher, John Ashley Kercher e Stephanie Arline Lara Kercher, danni da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisionale immediatamente esecutiva pari a € 1.000.000,00 ciascuno in favore di John Leslie Kercher e Arline Carol Lara Kercher e di € 800.000,00 ciascuno in favore di Lyle Kercher, John Ashley Kercher e Stephanie Arline Lara Kercher;

condannava, altresì, Amanda Marie Knox al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile Patrik Lumumba, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisionale immediatamente esecutiva di € 10.000,00, oltre consequenziali statuizioni;

condannava, infine, la stessa Knox e Raffaele Sollecito al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile Aldalia Tattanelli (proprietaria dell'alloggio di via della Pergola), da liquidarsi in separata sede, e di Lyle Kercher, John Ashley Kercher e Stephanie Arline Lara Kercher, con assegnazione di provvisionale immediatamente esecutiva.

Pronunciando sui gravami proposti dagli imputati, la Corte di assise d'appello di Perugia, con sentenza del 3 ottobre 2011, dichiarava Knox Amanda Marie colpevole del reato di cui al capo F), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., e - riconoscute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui al comma secondo dell'art. 368 cod. pen. - la condannava alla pena di anni tre di reclusione; confermava limitatamente a tale capo le statuizioni civili;

assolveva gli imputati dai reati loro ascritti ai capi A) B) e D), per non aver commesso il fatto, e dal reato di cui al capo E) perché il fatto non sussiste, respingendo la domanda proposta nei loro confronti dalla parte civile Aldalia Tattanelli.

Pronunciando sui ricorsi proposti dal Pg di Perugia, dall'imputata Amanda Marie Knox e dalle parti civili, questa Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con sentenza del 25 marzo 2013, annullava la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A) - in esso assorbito il capo C) - B), D) ed E) ed all'aggravante

di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. riguardo al capo F) e rinviava per nuovo esame alla Corte d'assise di appello di Firenze; rigettava il ricorso della Knox, con consequenziali statuizioni.

Pronunciando in sede di rinvio la Corte d'assise di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ritenuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., relativamente al delitto di cui all'art. 368 comma secondo, cod. pen. sub F), rideterminava la pena inflitta ad Amanda Marie Knox in complessivi anni ventotto e mesi sei di reclusione; confermava nel resto la sentenza di primo grado, con le consequenziali statuizioni anche in favore delle costituite parti civili.

Avverso l'anzidetta pronuncia i difensori degli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

2. Il ricorso in favore di Amanda Marie Knox faceva precedere, all'esposizione dei numerosi motivi in cui si articolava, una lunga premessa che, per un verso, anticipava le linee ispiratrici dell'intera impugnativa e, per altro verso, riproponeva problematiche già agitate in sede di gravame, come la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 627 comma 3 e 628 comma 2, sul riflesso della possibile "ripetitività all'infinito" del giudizio di rinvio da parte della Cassazione e pedissequa ricorribilità delle pronunce rescissorie.

Sotto il primo profilo si prospettava il tema contestativo di fondo dell'intera impugnativa, rappresentato dalla pretesa elusione del *dictum* della pronuncia rescindente di questa Corte di legittimità e della divergente lettura dello stesso materiale probatorio da parte di due diverse corti d'assise, di Perugia e di Firenze, quest'ultima, peraltro, sulla base di mero esame cartolare.

Si passava, poi, all'analitica indicazione di circostanze fattuali od evidenze processuali che non sarebbero state congruamente valutate ovvero, indebitamente, apprezzate in modo parcellizzato e non già in prospettiva unitaria e globale.

Tanto premesso, erano quindi dedotti diversi motivi di ricorso, che si va ad esporre sinteticamente, nei termini prescritti dall'art. 173, comma 1, disp.att. cod. proc. pen., ossia nei limiti *strettamente necessari per la decisione*.

Con il primo si denuncia violazione od inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. nonché difetto di motivazione, ai sensi dello stesso articolo lett. e), sul punto decisivo dell'asserito movente della Knox nella commissione del grave reato, in violazione dell'art. 110 cod. pen.

Si contesta, in proposito, quanto ipotizzato nelle sentenze di merito, in ordine ad asseriti dissapori esistenti tra la ricorrente e la Kercher, nonostante l'intervenuta assoluzione, con pronuncia definitiva sul punto, in ordine alla sottrazione della somma di trecento euro e le raccolte testimonianze, tra cui quella di Marco Zaroli, in merito ai rapporti "idilliaci" tra le due ragazze. Dagli atti di causa non era emerso

alcun movente che potesse avere indotto la Knox a consapevole concorso in azione omicidiaria e, contrariamente all'assunto del giudice *a quo*, l'accertamento del movente nei processi indiziari era assolutamente necessario. Nessuna indicazione al riguardo era stata offerta dal giudice del rinvio, pur a fronte della specifica indicazione della pronuncia rescindente, che aveva segnalato una triplice possibilità: 1) accordo genetico sull'opzione di morte; 2) modifica di un iniziale programma che contemplava solo il coinvolgimento della giovane inglese in un gioco sessuale non condiviso; 3) mera forzatura di un gioco erotico di gruppo.

Non solo, ma su uno scenario di assoluta incertezza i giudici del rinvio avevano elaborato un'anomala figura concorsuale, frutto di singolare commistione di impulsi e moventi diversi in capo ai partecipanti: il Guede, indotto da una motivazione sessuale; la Knox, da risentimento nei confronti dell'inglese; il Sollecito da ignoto intendimento.

Il secondo motivo pone un problema di grande momento nell'economia del presente giudizio, ossia la corretta lettura degli esiti degli accertamenti scientifici, nell'ottica del rispetto dei canoni di valutazione di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e della valenza degli esiti di perizia genetica in mancanza di "amplificazione", stante l'esigua entità del reperto e, più in generale, il coefficiente di affidabilità di indagini effettuate senza il rispetto delle prescrizioni dettate dai protocolli internazionali, sia nella fase della repertazione che dell'analisi.

In particolare, denuncia le anomalie nella repertazione del coltello (rep. 36) e del gancetto del reggiseno della vittima, tali da non poter escludere il rischio di contaminazione, così come correttamente ritenuto nella perizia Conti-Vecchiotti disposta dalla Corte di assise perugina, che si era anche espressa per l'inattendibilità del dato scientifico, proprio perché non suscettivo di nuovo esame.

Si contesta, inoltre, che il coltello repertato fosse arma del delitto.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e difetto motivazionale, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), in ordine al nesso teleologico tra il reato di calunnia e l'omicidio. Si rappresentano, in proposito, le condizioni psicologiche in cui versava l'imputata al momento delle caluniose dichiarazioni del 6.11.2007, ritenute peraltro inutilizzabili da questa Corte (con sentenza n. 990/88), lamentandosi peraltro violazione dell'art. 188 cod. proc. pen., per lesione della libertà morale della dichiarante nell'assunzione della prova.

Con il quarto motivo si deduce difetto motivazionale su profili rilevanti della vicenda di fatto, con riferimento, in primo luogo, all'asserita simulazione del furto nella stanza della Romanelli, senza considerare che il Guede, al momento dell'arresto, presentava ferite alla mano destra compatibili con l'ipotesi della previa rottura dei vetri della finestra e della successiva arrampicata per entrarvi, con cocci di vetro disseminati sul davanzale, così come non si era tenuto conto dei precedenti

dello stesso Guede, non nuovo ad azioni furtive in appartamenti, con identiche modalità. Non era stato, poi, considerato che nessuna impronta genetica, riferibile all'imputata, era stata rinvenuta nella stanza dell'omicidio, mentre ne erano state repertate ben quattordici riferibili al Guede.

Era del tutto illogico l'argomento relativo ad una pretesa pulizia selettiva degli ambienti da parte dell'imputata, essendo pressoché impossibile la rimozione di determinato tracce genetiche, lasciandone altre.

Con il quinto motivo si denuncia difetto motivazionale con riferimento alla valutazione delle testimonianze Curatolo e Quintavalle, non adeguatamente apprezzate nei loro reali contenuti. Si deduce, poi, che era stato illogicamente attribuito rilievo allo sms ricevuto da Patrik Lumumba, essendovi incertezza sul luogo della ricezione, stante la nota inaffidabilità della localizzazione sulla base dell'aggancio alle celle telefoniche.

Con il sesto motivo si denuncia violazione di legge, in riferimento all'utilizzazione di atti pur ritenuti inutilizzabili da questa Corte, con particolare riferimento alle dichiarazioni dell'imputata *contra se* delle ore 5,45 del 6.11.2007.

Inoltre, non si era tenuto conto che il memoriale redatto dalla stessa Knox risentiva delle precarie condizioni psicologiche in cui versava, anche per lo stress conseguente alla subita violazione dei diritti di difesa.

Con il settimo motivo si eccepisce violazione degli artt. 111 Cost., comma 2, e 238 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione della sentenza irrevocabile emessa a carico del Guede ed all'inadeguato apprezzamento delle dichiarazioni da questi rese, via skype, all'amico Giacomo Benedetti.

Con l'ottavo motivo, si denuncia mancata assunzione di prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111 comma 2 e 238 *bis* cod. proc. pen., per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, negata con ordinanza 30.9.2013, ai fini dell'escussione del Guede, dopo le accuse a carico dell'imputata.

Il nono motivo segnala incongruenze o contraddittorietà motivazionali nonché gravi inesattezze, come l'affermazione a foglio 321 in ordine alle presenze di tracce genetiche di Sollecito e Kercher sul coltello repertato.

Si deduce, poi, che il luogo ove erano stati rinvenuti i cellulari sottratti alla vittima era compatibile con il tragitto del Guede in direzione di casa sua, ubicata in via del Canarino n. 26.

Inadeguata, inoltre, era la valutazione delle risultanze della perizia del prof. Massimo Bernaschi sul danneggiamento dei computer, da verosimile shok elettrico.

Con il decimo motivo si denuncia inosservanza od erronea applicazione degli artt. 627 e 603 cod. proc. pen., con riferimento alle ordinanze dibattimentali 30.9.13 e 17.4.14.

Si chiede, inoltre, la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza 17.4.13, con riferimento all'erronea indicazione del luogo di nascita dell'imputata, che era nata a Seattle e non a Washington.

Con l'undicesimo motivo si deduce violazione ed inosservanza dell'art. 606, lett. b), in relazione alla quantificazione della pena in punto aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. del reato di calunnia contestato per assunto nesso teleologico.

Il giudice del rinvio aveva ritenuto subvalenti le generiche, prima ritenute equivalenti, nonostante il giudicato sul punto.

3. Il ricorso in favore di Raffaele Sollecito è affidato a ventidue motivi, che vengono pur essi esposti sinteticamente, nei termini prescritti dal menzionato art. 173, comma 1, disp.att. cod. proc. pen.

A tale pur sintetica enunciazione occorre premettere il riferimento alla parte introduttiva, contenente specifiche richieste.

La prima riguarda l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite di questioni asseritamente di massima rilevanza e, potenzialmente, capaci di ingenerare contrasto interpretativo:

a) Valenza probatoria od indiziaria dei risultati della prova scientifica in caso di violazione dei protocolli internazionali della comunità scientifica in ordine alla repertazione e lettura dei dati;

b) Utilizzabilità dichiarazioni rese dal Guede nel processo di appello. Al riguardo, sarebbe improprio il richiamo della sentenza impugnata a quanto da lui riferito in sede di interrogatorio, riportate nella sentenza acquisita ai sensi dell'art. 238 bis; se quelle dichiarazioni fossero utilizzabili, sarebbe consentito veicolare nel processo, in violazione della stessa disposizione processuale, dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio.

c) Ambito di esplicazione del principio *dell'oltre il ragionevole dubbio*, che, a dire della difesa ricorrente, sarebbe violato nel caso di specie a fronte dell'erronea affermazione del giudice del rinvio secondo cui la mancanza di collaborazione processuale dell'imputato avrebbe esentato il giudice dal percorrere ed analizzare le ipotesi alternative emergenti dagli atti o dalle prospettazioni difensive.

d) Limiti di attendibilità di dichiarazioni testimoniali (quali quelle di Dramis, Monacchia, Quintavalle e Curatolo), rese a distanza di tempo dai fatti, a seguito di sollecitazioni di giornalisti. Il quesito di diritto è quello della verifica dell'affidabilità di testimoni nei procedimenti a forte impatto mediatico, con particolare riferimento ai testi Gioffredi e Kokomani ed alla deposizione del pluripregiudicato Luciano Aiello, che non aveva esitato a rendere dichiarazioni caluniose nei confronti del Pm, del difensore e del padre di Raffaele Sollecito.

L'intervento del massimo consesso giurisdizionale era necessario perché fossero fissati i parametri valutativi delle prove orali nei processi a fortissima esposizione mediatica, al fine di preservare la credibilità del processo, ponendolo al riparo da forme di mitomania o di protagonismo giudiziario.

Nella parte introduttiva viene, poi, diffusamente esaminata anche la posizione di Amanda Knox sul riflesso che l'erronea valutazione delle prove a suo carico aveva finito per riverberare i suoi effetti negativi anche sulla posizione del Sollecito, nel distorto convincimento che le due posizioni sostanziali fossero avvinte da un vincolo indissolubile, quasi in singolare sistema di *vasi comunicanti* o di anomala estensione "solidaristica" di responsabilità. Tutto ciò per denunciare l'erronea impostazione metodologica consistente nella mancanza di una "individualizzante" valutazione del ruolo del ricorrente nella tragica vicenda oggetto di giudizio. E l'anzidetto rilievo dava l'abbrivio ad un'ulteriore denuncia di legittimità, consistente nell'elusione del *dictum* della sentenza di annullamento, che aveva demandato al giudice del rinvio il compito di "delineare la posizione soggettiva dei concorrenti del Guede a fronte del ventaglio di situazioni ipotizzabili", tutte specificamente enunciate.

Si segnala, poi, che la Knox non aveva mai collocato, neanche nel memoriale a sua firma (erroneamente ritenuto di contenuto confessorio), il Sollecito sulla scena del delitto. Anzi dal detto memoriale era dato evincere che quest'ultimo non era presente nella casa di via della Pergola.

D'altronde, nessuna traccia dello stesso Sollecito era stata rinvenuta nella stanza dell'omicidio. Il solo elemento indiziario a suo carico era rappresentato dalla traccia di dna rinvenuta sul gancetto del reggiseno della vittima; traccia la cui riferibilità allo stesso imputato era stata, tuttavia, esclusa dalla perizia Vecchiotti-Conti, che, sul punto, aveva recepito le osservazioni del consulente di parte, prof. Tagliabracchi, genetista di fama mondiale.

Tanto premesso, si può ora procedere alla sommaria indicazione delle numerose ragioni di censura.

1) Con il primo, articolatissimo motivo, si denuncia violazione degli artt. 627, comma 3 e 628 cod. proc. pen., per inosservanza dei principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente, con particolare riferimento alla necessità: a) di accertare la presenza degli imputati nel luogo del delitto; 2) di delineare la posizione soggettiva dei presunti concorrenti di Rudy Guede.; 3) di stabilire il movente delittuoso di Raffaele Sollecito in rapporto a quello definitivamente accertato in capo al Guede.

In rapporto di stretta connessione con l'anzidetta censura vengono, poi, dedotti ulteriori profili di doglianza, specificamente calibrati nella logica del difetto motivazionale, a mente dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., strettamente correlato alla denunciata elusione.

- Il primo attiene al contestato diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, espresso anche nell'ordinanza del 30 settembre 2013, pur essa impugnata. L'istanza ritualmente proposta dalla difesa (nei motivi nuovi del 29 giugno 2013 e nelle note d'udienza del 30 settembre 2013) era intesa ad accertare l'effettiva presenza degli imputati nel luogo del delitto ed il ruolo da ciascuno svolto nell'occasione. Si deduce poi:

- omessa valutazione di elementi decisivi ai fini dell'alibi del Sollecito, con particolare riferimento ai risultati dell'integrazione della c.t.p. D'Ambrosio, dimostrativa dell'interazione dell'imputato al computer di sua proprietà;

- manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla prescrizione dell'art. 533 cod. proc. pen.; in mancanza di un corredo motivazionale capace di superare il limite dell'oltre il ragionevole dubbio in ordine alla ritenuta partecipazione del Sollecito all'azione omicidiaria ed al ruolo da lui svolto nella vicenda;

- difetto motivazionale, in rapporto agli artt. 192 e 238 *bis*, con riguardo al contenuto della sentenza irrevocabile a carico del Guede in ordine all'individuazione del movente omicidiario.

Illogicamente era stata negata la reclamata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, volta a dimostrare l'assenza dell'imputato dal luogo del delitto e l'inesistenza di un qualsiasi movente, tanto più che l'acquisita sentenza aveva già accertato un autonomo movente, a sfondo sessuale, in capo al Guede.

Oltretutto, il diniego della rinnovazione istruttoria integrava anche violazione di legge, ai sensi dell'art. 627, comma secondo, a mente del quale "se é annullata la sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rimozione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione".

Anche a non voler seguire l'orientamento giurisprudenziale in ordine al carattere dovuto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, alla stregua del diritto alla prova, il giudice del rinvio era, comunque, tenuto a motivare il diniego della richiesta di integrazione probatoria in modo razionale e coerente con il quadro istruttorio.

Era stata, tra l'altro, richiesta una perizia genetica sulla macchia (apparentemente spermatica) presente sulla federa del cuscino della vittima, al fine di verificarne natura ed attribuibilità ad eventuali terzi rimasti ignoti; una perizia diretta a stabilire l'effettiva possibilità di eseguire una pulizia mirata alla rimozione delle sole tracce riferibili agli imputati odierni ricorrenti, all'interno della stanza della vittima, senza rimuovere quelle repertate ed esattamente attribuite al Guede; l'effettuazione di accertamenti genetici sul reperto 165 B, previa acquisizione presso i laboratori della polizia scientifica, del residuo di dna estratto dal gancetto di reggiseno ed ulteriori accertamenti genetici sullo stesso reperto, disponendo all'uopo un supplemento di indagine al fine di eliminare ogni ragione di dubbio al

riguardo; accertamenti sulla pietra rinvenuta nella stanza della Romanelli, al fine di individuare la presenza di dna sulla superficie del sasso; perizia audiometrica volta ad accertare la possibilità di sentire il presunto urlo straziante proveniente dalla casa di via della Pergola e il rumore dei passi a finestre chiuse, da parte della teste Capezzali; perizia informatica sul computer del Sollecito, al fine di verificare l'esistenza di interazioni umane nella notte tra l'1 e 2 novembre 2007; perizia antropometrica, avente ad oggetto l'esame della corporatura, dell'altezza, dell'andatura e dei caratteri somatici del soggetto ripreso dalle telecamere al bivio del parcheggio, per il necessario raffronto con le caratteristiche fisiche del Guede e del suo abbigliamento al momento dell'arresto; esame ex art. 197 *bis* del Guede in ordine ai fatti avvenuti la notte dell'omicidio.

Il rigetto delle anzidette richieste istruttorie era stato motivato dal giudice *a quo* in modo nient'affatto logico e pertinente.

2) Violazione art. 606 lett. e), con riferimento all'erronea lettura ed interpretazione del contenuto del memoriale Knox.

3) Altro vizio motivazionale viene dedotto con riferimento alla ritenuta irrilevanza dell'esatta determinazione dell'ora della morte di Meredith Kercher (che secondo la difesa avrebbe dovuto essere collocata tra le ore 21 e 22, al massimo 22,15), specie in riferimento all'esame del tabulato telefonico delle utenze della stessa Kercher.

4) Identico vizio viene lamentato quanto alla pretesa inconciliabilità della testimonianza Curatolo, all'ora dell'urlo ed all'asserita irrilevanza di accertamenti sulla precisa ora della morte della giovane inglese.

5) Distorta era anche la lettura della testimonianza Capezzali, di cui viene allegata la relativa trascrizione.

6) Nell'ottica del difetto motivazionale, apprezzabile secondo la nuova formulazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., viene poi lamentata l'erronea lettura delle dichiarazioni testimoniali del Curatolo.

7) Lo stesso quanto alla testimonianza Quintavalle ed all'omessa valutazione del contributo testimoniale dell'ispettore Volturmo, che aveva redatto la nota di servizio secondo cui lo stesso Quintavalle aveva riferito di aver visto Sollecito e Amanda sempre assieme.

8) In riferimento al combinato disposto degli artt. 606 lett. e) e 192 del codice di rito viene, poi, lamentata erronea valutazione della prova in funzione dell'ipotizzato concorso di persone nel reato, con particolare riferimento al contestato apprezzamento delle orme del piede ed alle tracce evidenziate dal *luminol*.

9) Viene, quindi, denunciato travisamento della prova riguardo all'orario della chiamata al 112, sul rilievo anche di un preteso errore nel timer della telecamera collocata in prossimità del parcheggio.

10) Identica violazione viene dedotta con riferimento alla pretesa alterazione della scena del delitto da parte dei due imputati.

11) Altro profilo di *deficit motivazionale, sub specie* del travisamento ed anche della contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione, viene lamentato, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., riguardo alla ritenuta falsità dell'alibi offerto ed alla relativa violazione del principio *nemo tenetur se detegere*.

D'altronde, si sarebbe semmai trattato di alibi "fallito", e non già "falso", come tale inidoneo a sorreggere la "deduzione indiziaria", a pena di inammissibile inversione dell'onere della prova.

12) Erronea era anche la lettura delle risultanze della prova genetica sul reperto 36) e sulla presunta compatibilità dell'arma sequestrata con la più grave lesione riscontrata al collo della vittima. Al riguardo, era evidente il travisamento nel quale era incorso il giudice *a quo*, dato che sulla lama del coltello non era stato rivenuto dna misto Kercher-Sollecito. Sullo stesso utensile erano state trovate tracce di amido, prova che non era vero che fosse stato lavato accuratamente, per rimuovere tracce compromettenti. Inoltre l'amido, presente nei vegetali, è notoriamente dotato di capacità assorbente, quindi avrebbe dovuto assorbire sangue ove fosse stato usato per commettere l'omicidio.

Donde, la motivata richiesta di rimessione degli atti alle SU.

Inoltre l'assunto che la ferita più grave alla parte sinistra del collo della vittima potesse essere stata inferta con un solo colpo era smentito da univoche emergenze probatorie, ossia dalle risultanze della perizia medico-legale Cingolani, oltreché dalle conclusioni del consulente di parte Introna.

13) La motivazione della sentenza impugnata era criticabile anche con riferimento all'asserita disponibilità del coltello da cucina da parte di Amanda Knox al momento dell'aggressione. In proposito, era illogico argomentare che il coltello da cucina, usato per l'omicidio, non fosse stato occultato, in quanto arredi ed utensili dell'abitazione affittata dal Sollecito erano reperiti, sicché il mancato rinvenimento del coltello avrebbe potuto ingenerare sospetti, donde la necessità della ricollocazione al suo posto, previa pulitura.

Palesamente illogica era la motivazione anche in ordine al porto del coltello da parte della Knox, con asserito utilizzo della capiente borsa in suo possesso, per ipotizzate ragioni di difesa personale, all'uopo indotta dallo stesso Sollecito che aveva sicura dimestichezza con i coltelli. Non si era tenuto conto che, a tutto concedere, a ritenere vera una giustificazione siffatta, si escludeva al tempo stesso, l'ipotesi del concorso, in quanto si ammetteva che l'imputata era da sola e non

avrebbe potuto avvalersi, in caso di aggressione di sconosciuti, della possibile difesa del fidanzato.

Nessuna prova vi era, comunque, sul preteso concorso del ricorrente nel porto ingiustificato di coltello.

14) Vistoso era, poi, il difetto motivazionale sulle risultanze delle indagini genetiche sul gancetto, in ordine alle quali era stata richiesta la rimessione degli atti alle Sezioni Unite.

Quanto alla possibile contaminazione del reperto, i giudici di appello avevano trascurato il materiale fotografico versato in atti, che dimostrava chiaramente il possibile inquinamento, per il modo con cui il gancetto era stato trattato, con il passaggio di mano in mano da persone che indossavano guanti di lattice sporchi.

Peraltro, sul gancetto non era stata fatta una seconda amplificazione nonostante fosse disponibile metà dell'estratto, rimasta però di fatto inutilizzata.

Inoltre, il gancetto, pur notato nel corso del primo sopralluogo della polizia scientifica, era stato lasciato a terra, sul pavimento, e lì era rimasto per diverso tempo. Non era vero, peraltro, che tra il primo accesso e quello nel corso del quale il gancetto era stato, alla fine, repertato, vi sarebbero stati due soli sopralluoghi degli inquirenti, che in realtà erano stati più numerosi ed in tali occasioni tutto era stato messo a soqquadro.

Al riguardo, non si era tenuto conto dei rilievi difensivi e delle contrarie conclusioni del consulente di parte prof. Tagliabracci.

15) Vi era stato travisamento della prova anche in ordine all'effettiva consegna dei *s.a.l.* relativi agli accertamenti compiuti dalla dottoressa Patrizia Stefanoni, della polizia scientifica.

16) Altro profilo di doglianza afferente al contesto motivazionale riguarda la pretesa simulazione del furto nella stanza della Romanelli e la carenza di motivazione riguardo ai motivi nuovi di cui alla memoria del 29.7.2013.

In proposito, si deduce che era stato lo stesso Sollecito a segnalare alla polizia postale, giunta in casa di via della Pergola per altra ragione (il rinvenimento dei cellulari della Kercher, uno dei quali recanti la scheda telefonica intestata alla Romanelli), la stranezza della situazione, per il fatto che dalla stanza della coinquilina di Kercher e Knox non fossero stati sottratti computers ed oggetti di valore; che non si era tenuto conto delle testimonianze dell'avv. Paolo Brocchi e di Matteo Palazzoli, indicate nei motivi nuovi, riguardanti furti commessi da Guede con modalità analoghe a quelle che sarebbero state usate per l'introduzione nell'abitazione di via della Pergola; che non erano state esaminate le memorie difensive, anche nella parte relativa alle ferite al palmo della mano che Guede presentava al momento dell'arresto in Germania; che la prova era stata travisata con riferimento alla collocazione dei vetri, posto che dalle raccolte testimonianze

risultava che frammenti di vetro si trovavano sia sopra che sotto le cose presenti nella camera della Romanelli; che, oltretutto, un frammento di vetro era stato rinvenuto anche nella stanza di Meredith, segno che chi si era furtivamente introdotto aveva portato con sé quel frammento. Era, dunque, evidente che la sentenza impugnata si fondava su mere congetture, del tutto avulse dalla realtà processuale.

17) Si lamenta, poi, violazione dell'art. 238 *bis*, cod. proc. pen., sul riflesso che attraverso l'acquisizione delle sentenze irrevocabili emesse nei confronti del Guede si era inteso rendere utilizzabili dichiarazioni rese *contra alios* in diverso contesto processuale, benché quelle dichiarazioni fossero state rese nell'assenza delle persone incolpate. Al di là di tale questione, anche in ordine alla quale era stata sollecitata la rimessione alle Sezioni Unite, le dichiarazioni del Guede erano state erroneamente valutate, in violazione dei parametri dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. e delle indicazioni di questa Corte (p. 57). Era vero che quelle dichiarazioni erano state adottate come mero riscontro, ma si trattava pur sempre di dichiarazioni inutilizzabili. Del resto, le sentenze che lo riguardavano, anche di legittimità, dimostravano l'assoluta inattendibilità del Guede.

18) Altra violazione dell'art. 238 *bis* cod. proc. pen. era denunciata con riferimento alla ritenuta efficacia vincolante del giudicato esterno.

19) Sempre in ordine alle dichiarazioni del Guede, la relativa utilizzazione integrava violazione degli artt. 111 Cost., 526 comma 1 *bis* cod. proc. pen. e 6 Convenzione Europea. Ed anche sul punto era stata sollecitata la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

20) Ove non fosse stata condivisa tale impostazione, era prospettata questione legittimità costituzionale delle norme che consentivano di *bypassare* i divieti normativi, in ordine all'utilizzabilità di dichiarazioni eteroaccusatorie in mancanza delle persone incolpate, mediante la mera acquisizione di sentenze irrevocabili emesse nei confronti del dichiarante e recanti le relative provalazioni *contra alios*.

21) Un *deficit* motivazionale viene eccepito anche in ordine all'ipotizzato tentativo di inquinamento probatorio in appello, pure al di là della formulazione dubitativa espressa al riguardo.

22) Mancava la motivazione anche in ordine all'aggravante della violenza sessuale.

23) Lo stesso poteva ritenersi quanto al ritenuto furto dei cellulari appartenuti alla vittima.

24) Palese, inoltre, era la violazione del principio dell'oltre il ragionevole dubbio, anche in ragione dell'omesso esame di soluzioni alternative.

Si lamenta, infine, omessa motivazione su possibile derubricazione della fattispecie dell'omicidio in meno gravi fattispecie del favoreggiamento o dell'omicidio preterintenzionale nonché sull'applicazione di attenuanti.

4. I difensori di entrambi gli imputati hanno poi proposto motivi nuovi.

4.1. In favore della Knox sono stati dedotti due ulteriori motivi.

Con il primo si eccepisce violazione dell'art. 606 lett. a), b) e) cod. proc. pen., criticando l'intero processo motivazionale della sentenza impugnata, che eccedeva l'ambito fissato dalla pur esorbitante pronuncia rescindente, con violazione degli artt. 627, comma 3, e 623 del codice di rito. Si critica, in particolare, l'anomala impostazione nel merito della stessa sentenza di annullamento.

Con il secondo motivo aggiunto si denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità motivazione in relazione, all'art. 533 cod. proc. pen.

Si propone, infine, istanza di rinvio del processo in attesa della decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, a seguito della presentazione all'organo di giustizia sopranazionale del ricorso del 22.11.2013, per pretesa violazione del diritto ad un equo processo, ai sensi dell'art. 6 par. 3 lett. a/c CEDU; per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 48 par. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; e per violazione del divieto della tortura, di cui agli artt. 3 CEDU e 4 della Carta dei Diritti Fondamentali UE.

4.2. Anche la difesa del Sollecito ha proposto motivi nuovi, come di seguito compendiatamente.

Con il primo si lamenta difetto di motivazione sull'orario della morte della Kercher. A dire del difensore, l'attento esame di elementi oggettivi avrebbe consentito di fissare l'orario della morte in un arco temporale compreso tra le ore 21-21,20 e le 22,13.

L'esatta determinazione dell'*exitus* era fondamentale ai fini dell'accertamento della reale presenza degli imputati sulla scena del delitto, al momento dell'aggressione. B

In particolare, l'esame del cellulare della vittima rivelava successivi contatti tra le ore 21 e le 22,13, come dalla consulenza Pelleri su sms e sull'anzidetto apparecchio telefonico. Il che avrebbe consentito di acquisire - se non la certezza dell'esistenza in vita della giovane inglese sino alle 22,13, stante la possibilità di contatti accidentali - quantomeno utili indicazioni al riguardo.

Più precisamente, risultavano i seguenti contatti nell'arco di tempo in considerazione:

1) una prima chiamata, alle 20,56, al numero di casa sua, in Inghilterra, rimasto senza risposta e, insolitamente, non seguita da nuova chiamata, date le abitudini della ragazza, solita telefonare, quotidianamente, ai suoi familiari;

2) altro contatto, forse accidentale, alle 21,50, ad una segreteria telefonica, durato pochi secondi, senza attendere risposta;

3) un contatto, alle 22, alla banca inglese Abbey, ovviamente fallito perché non preceduto da prefisso internazionale;

4) alle 22,13, un sms viene ricevuto dal cellulare, però nel luogo ove era stato abbandonato, in via Sperandio.

D'altro canto, l'esame del computer del Sollecito riscontava un'interazione alle 21,20 e poi una successiva alle 21,26 scoperta non dalla polizia postale, ma dal consulente di parte D'Ambrosio con impiego di altro sistema applicativo, MAC), per la visione di un cartone animato (*Naruto*) della durata di 20 minuti, a dimostrazione che sino alle 21,46 il Sollecito stava a casa sua.

Il che valeva a dimostrare l'estraneità dell'imputato, evidente anche alla luce del contatto *skype* intercorso tra il Guede ed il suo amico Benedetti.

Sarebbe stata, ad ogni modo, necessaria nuova perizia informatica, inutilmente richiesta dalla difesa.

Il giudice *a quo* era, poi, incorso in evidente travisamento nella valutazione della testimonianza Curatolo, non accorgendosi che le dichiarazioni del teste erano semmai favorevoli all'imputato, specie nella parte in cui riferiva di aver visto i due fidanzati in piazza Grimana dalle 21,30 fino a 24. Vi era, quindi, una contraddizione interna della sentenza: non era vero quanto si sosteneva a f. 50 in ordine alla ritenuta mancanza di elemento estrinseco che valesse a confermare che i due imputati dalle 21,30 fino alle 12,30 circa del giorno dopo si trovassero in luogo diverso dal teatro dell'omicidio.

Nella ricostruzione del fatto non si era, poi, tenuto conto che i testi Capezzali e Monacchia collocavano l'urlo straziante da loro percepito attorno alle 23-23,30. Sennonché, la Capezzali era smentita da altri testi, residenti nella zona, che avevano dichiarato di non avere sentito nulla.

Non era stato, inoltre, esaminato il filmato registrato dalla telecamera apposta nei pressi del parcheggio che aveva registrato il passaggio di un soggetto somigliante per caratteristiche ed abbigliamento a Guede. L'ora della registrazione era 19,41, ma 19,53 effettivi, essendovi uno scarto temporale di 12 o 13 minuti.

Anche l'esame autoptico, in base alla situazione gastrica, consentiva di fissare l'orario morte tra le 21,30 e le 22. Peraltro, in sede di esame dibattimentale, il consulente, dr. Lalli, aveva rettificato un errore contenuto nell'elaborato tecnico a sua firma, precisando che l'orario della morte avrebbe dovuto fissarsi non già "a non meno di 2/3 ore dall'ultimo pasto (avvenuto attorno alle 18, in compagnia di amiche inglesi)" ma in "non più di 2/3 ore dall'ultimo pasto".

Stante tale incerta conclusione era stata inutilmente richiesta, nei motivi nuovi in appello, in data 29.7.2013, una nuova perizia.

Insomma, alla luce dei dati processuali, a dire del difensore, l'ora della morte della giovane inglese avrebbe dovuto essere fissato tra le 21 e le 22,13 circa.

Con il secondo motivo si lamenta il mancato espletamento di perizia volta a verificare la possibilità di una pulizia *selettiva* della scena dell'omicidio, nel senso della rimozione delle sole tracce riferibili agli imputati, lasciando quelle del Guede. Ed infatti, nella stanza della Kercher erano state rinvenute numerosissime tracce del Guede e nessuna del Sollecito.

Si deduce, inoltre, difetto motivazionale sulla presunta alterazione della scena del delitto da parte degli imputati. Non si era, comunque, tenuto conto che il Sollecito non aveva alcun interesse ad inquinare.

Con il terzo motivo si denuncia difetto motivazionale in ordine alle tracce di impronte plantari riferite a orme di piede di donna (misura 37) ed in punto di dimostrazione concorso di persone nel reato.

Con riferimento alle orme, vi era in sentenza un errore evidente, presente anche nella sentenza di annullamento della Cassazione (p. 21), considerato che la sola impronta rinvenuta nella stanza della Kercher era del Guede.

Il quarto motivo ripropone il vizio di violazione di legge, con riferimento all'art. 606 lett. c) ed e) in punto di prova del concorso nel reato e di violazione degli artt. 111 Cost., 238, 513 e 526 cod. proc. pen. sull'utilizzabilità degli interrogatori del Guede e sull'osservanza dei criteri di valutazione della chiamata in correità.

Con il quinto motivo si deduce travisamento della prova ed illogicità manifesta, in ordine agli esiti dell'indagine genetica sul coltello (rep. 36) e sulla pretesa "non incompatibilità" dello strumento con la ferita più grande riscontrata al collo della vittima. Si deduce, altresì, violazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

Con il sesto motivo si lamenta mancanza di motivazione per omessa considerazione della violazione delle raccomandazioni internazionali su repertazione ed esame delle tracce di esigua entità ed interpretazione dei risultati. Si deduce, inoltre, travisamento della prova ed illogicità manifesta di motivazione sui risultati degli esami genetici sul coltello da cucina nonché violazione dei criteri di valutazione della prova, di cui all'art. 192 del codice di rito. B

Con il settimo motivo si deduce difetto di motivazione con riferimento alla violazione delle raccomandazioni internazionali su repertazione ed analisi con riguardo agli esami genetici sul gancetto (rep. 165 B) e sull'eccepita contaminazione del reperto, a seguito delle perquisizioni e sopralluoghi effettuati dalla polizia giudiziaria.

Con l'ottavo motivo si denuncia violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., sull'interpretazione dell'esame genetico sul reperto 165 B e mancanza di motivazione sull'eccepita violazione delle raccomandazioni internazionali in tema di interpretazione delle misture di dna.

Con il nono motivo si deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della prova per travisamento dell'indagine scientifica, stante il fallimento della prova del dna nel presente giudizio.

Con il decimo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla prova del *luminol* con riferimento alla pretesa presenza di orme insanguinate negli ambienti di casa di via della Pergola e sul tappetino del bagno nonché illogicità manifesta della motivazione in riferimento alle tracce commiste Knox-Kercher ed alla valutazione della prova indiziaria in tema di concorso di persone nel reato.

Con l'undicesimo motivo si deduce manifesta illogicità o contraddittorietà di motivazione in punto valutazione del movente omicidiario.

Con il dodicesimo motivo si deduce identico vizio motivazionale e travisamento della prova in ordine all'orario della chiamata al 112.

Con il tredicesimo motivo si deduce identico difetto di motivazione con riferimento all'alibi ed al preteso tentativo del Sollecito di coprire la presunta correa Amanda Knox.

Con il quattordicesimo motivo si denuncia violazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione e violazione del canone di giudizio dell'oltre il ragionevole dubbio, di cui all'art. 533 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ragioni d'ordine logico-espositivo impongono l'esame *in limine* delle questioni preliminari sollevate dalle parti.

Si tratta, per vero, di profili problematici di rilievo pregiudiziale, siccome potenzialmente capaci di condizionare i successivi sviluppi decisorii, che, ancorché privi di sostanziale definitività, possano nondimeno assumere decisiva efficacia, quantomeno ai fini del rinvio o della sospensione del presente giudizio.

Si intende fare riferimento, *in primis*, alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen., per pretesa violazione del principio di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost.; alla richiesta di rinvio in attesa della decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, investita del ricorso proposto dalla difesa di Amanda Knox per lamentare il trattamento coercitivo cui la stessa sarebbe stata sottoposta dagli inquirenti in sede di indagini preliminari; alle plurime richieste della difesa di Raffaele Sollecito perché siano rimesse alla cognizione delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema questioni di particolare momento, sia in ragione della loro obiettiva importanza sia in quanto suscettive di ingenerare contrasti interpretativi nella giurisprudenza di questa Corte.

2. Tutte le richieste sono palesemente infondate.

2.1. Lo é, in primo luogo, la riproposta questione di legittimità costituzionale delle norme in tema di giudizio di rinvio. Ed invero, risulta ineccepibile la risposta motivazionale del giudice *a quo*, che, con ordinanza dibattimentale del 30.9.2013, l'ha ritenuta manifestamente infondata o, comunque, irrilevante nella fattispecie. Agli argomenti addotti in relazione al primo profilo - che segnala come la dinamica dei rapporti tra giudizio di legittimità rescindente e giudizio rescissorio del giudice del rinvio sia ispirata ad un progressivo restringimento del *thema decidendum*, che, almeno in linea tendenziale, preclude una protrazione *ad libitum* del processo - può aggiungersi la considerazione che l'effetto della progressiva delimitazione della *res iudicanda* è perseguito dal legislatore come possibile portato non solo della sentenza rescindente, in sé considerata, ma anche delle disposizioni dell'art. 628, comma 2, del codice di rito, secondo cui *in ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627, comma 3; e dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui «non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari».*

Divieto, questo, che la giurisprudenza di legittimità, in larga maggioranza, estende anche all'inutilizzabilità, siccome ritenuta espressione di un principio generale dell'ordinamento, che conferisce (tendenziale) definitività alle decisioni della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 10624 del 12/02/2009, *Barbara*, Rv. 242980; Sez. 5, n. 36769 del 03/10/2006, *Caruso*, Rv. 235015; Sez. 1, n. 22023 del 18/04/2006, *Marine*, Rv. 235274; e, in tema di giudizio cautelare di rinvio, Sez. 6, n. 47564 del 14/11/2013, *Tuccillo*, Rv. 257470; *contra*, Sez. 3, n. 15828 del 26/11/2014, Rv. 263343).

Può, allora, affermarsi che il legislatore ha disegnato un modulo processuale a formazione progressiva (principio del c.d. "giudicato progressivo"), che potrebbe, plasticamente, assimilarsi - quantomeno in dimensione "statica" - alla figura geometrica dei "cerchi concentrici".

D'altronde, il Giudice delle leggi - nelle occasioni indicate nel ricorso a firma degli avv. Ghirga e Dalla Vedova - ha già avuto modo di occuparsi della questione, dichiarandola inammissibile sulla base di argomentazioni che le odierne prospettazioni difensive non sembrano in grado di scalfire, non prospettando elementi argomentativi tali da fare, ragionevolmente, presagire un possibile, diverso, epilogo decisorio.

Non può, peraltro, sottacersi che il processo penale è, costituzionalmente, proteso all'accertamento della verità materiale, anche attraverso una progressione cognitiva, che, emendata da possibili *errores in procedendo* od *in iudicando*, *medio tempore* intervenuti, pervenga al fine suo ultimo, in termini di approssimazione quanto più

possibile a quell'obiettivo, rendendo alla collettività un risultato comunemente inteso "verità processuale", ossia verità processualmente accertata (*rectius*, quella che è stato possibile accertare con gli ordinari strumenti gnoseologici ed inferenziali di cui dispone il giudice). Il tutto, nell'ineludibile rispetto delle forme di rito, che rappresentano, pacificamente, massima espressione di civiltà giuridica e prestigioso distillato di un secolare processo di maturazione del sapere scientifico, tipico della cultura giuridica italiana.

E quando si verte, come nel caso di specie, in tema di processo squisitamente indiziario - in mancanza di prova diretta, di affidabili apporti tecno-scientifici o di pertinenti ed utilizzabili contributi dichiarativi - tanto più la verità processuale, disancorata dalla realtà effettuale e fenomenica, finisce con l'essere mera *fictio iuris*, stante la limitatezza ed ordinaria opinabilità degli strumenti di umana conoscenza, affidati, comunemente, ad un processo ricostruttivo e rielaborativo *a posteriori*. Sicché, è proprio in simili evenienze che il rispetto delle forme è quanto più necessario, rappresentando indefettibile parametro - obiettivo e privilegiato - del collaudo di correttezza e congruità del percorso cognitivo del giudice nel problematico approccio alla verità materiale.

Ed all'anzidetta verifica è, appunto, chiamato questo Giudice di legittimità, con poteri di cognizione *ab extrinseco*, limitati cioè al solo controllo esterno della correttezza formale, congruità e coerenza logica dell'insieme giustificativo di quella progressione cognitiva, senza possibilità alcuna di apprezzare il reale spessore dimostrativo degli elementi probatori in esso utilizzati.

Certo, con tale precipua finalizzazione deve raccordarsi il principio costituzionale, ex art. 111 Cost., della ragionevole durata del processo, destinato a dipanarsi attraverso fasi e scansioni temporali predeterminate.

Il perseguimento di quel fine ultimo (ricerca della verità materiale) - tanto più in processi di particolare delicatezza come quello in esame, di difficoltà tale da richiedere l'espletamento di defaticante attività istruttoria e di indagini tecniche particolarmente complesse - deve, dunque, coniugarsi con l'esigenza di una risposta giustiziale di durata quanto più breve possibile, per ovvie esigenze di rispetto del valore/persona dei soggetti coinvolti e delle ineludibili rivendicazioni di giustizia delle persone offese e della collettività.

2.2. Non ha pregio, poi, la richiesta della difesa di Amanda Knox volta al rinvio del presente giudizio in attesa della decisione dell'adita Corte di giustizia europea, investita - in esito alla conseguita definitività della statuizione di condanna per il reato di calunnia, oramai coperta da giudicato parziale - della denuncia di trattamenti arbitrari e coercitivi che gli inquirenti avrebbero posto in essere in danno dell'indagata, odierna ricorrente, al punto da coartarne la volontà e da lederne la libertà morale, in violazione dell'art. 188 cod. proc. pen.

Ed Invero, un'eventuale pronuncia della Corte europea favorevole alla stessa Knox, nel senso auspicato del riconoscimento di un poco ortodosso trattamento degli investigatori nei suoi confronti, non potrebbe in alcun modo scalfire il giudicato interno, neppure in vista di possibile revisione della sentenza, considerato che le calunniose accuse che la stessa imputata rivolse al Lumumba, per effetto delle asserite coercizioni, sono state da lei confermate anche innanzi al Pm, in sede di interrogatorio, dunque in un contesto, Istituzionalmente, immune da anomale pressioni psicologiche; e sono state confermate anche nel memoriale a sua firma, in un momento in cui la stessa accusatrice era sola con sé stessa e la sua coscienza, in condizioni di oggettiva tranquillità, al riparo da condizionamenti ambientali; e furono persino ribadite, dopo qualche tempo, in sede di convalida dell'arresto del Lumumba, innanzi al Gip procedente.

2.3. Va, infine, disattesa anche la richiesta della difesa di Sollecito volta ad ottenere la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte di questioni relative alla valenza probatoria di risultanze scientifiche acquisite in violazione dei protocolli internazionali, recanti precise prescrizioni intese ad assicurare la genuinità della repertazione e dell'analisi; ai criteri di valutazione delle dichiarazioni testimoniali nei processi a forte esposizione mediatica; all'utilizzabilità di dichiarazioni accusatorie recepite nella sentenza acquisita ai sensi dell'art. 238-bis dello stesso codice di rito.

Si tratta, in tutta evidenza, di questioni di particolare momento, di sicura rilevanza ai fini della definizione del presente giudizio, ma di dubbia capacità di ingenerare potenziali contrasti giurisprudenziali. Ad ogni modo, sono prospettati nodi interpretativi alla cui soluzione non può, certo, sottrarsi questo Collegio, con pertinenti deliberazioni dotate anche di efficacia vincolante ai fini della definizione del presente giudizio.

3. Tanto premesso in linea preliminare, può ora affrontarsi il tema centrale del presente giudizio, costituente *leitmotiv* delle censure del ricorrenti, attorno alla pregiudiziale censura di inosservanza, da parte del giudice del rinvio, del *dictum* della sentenza rescindente di questa Corte, alla stregua del principio di diritto in essa affermato.

L'indagine richiesta a questa Corte è - solo all'apparenza - agevole, posto che la *ratio decidendi* della sentenza di annullamento risiede nel rilievo di manifesta illogicità della motivazione della pronuncia impugnata; rilievo che, poi, si sostanzia - e si specifica - nella rilevata violazione dei principi di completezza e di non contraddittorietà.

Orbene, è pacifica acquisizione giurisprudenziale che, in presenza di siffatta ragione di annullamento, afferente al *deficit* motivazionale, il giudice del rinvio è investito della cognizione dell'intero compendio probatorio, che è chiamato a rivisitare

in piena libertà di convincimento, senza vincoli di sorta, essendo solo tenuto a rendere, in esito, risposta motivazionale scevra dai vizi di palese illogicità o manifesta contraddittorietà che avevano determinato l'annullamento della prima pronuncia di appello. Nella giurisprudenza di questo Giudice di legittimità è, infatti, ricorrente l'affermazione secondo cui *a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova* (tra le altre, Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv. 232019; Sez. 4, n. 48352 del 29/04/2009, Savoretti, Rv. 245775).

Un problema - adombrato, con apprezzabile discrezione, nei motivi nuovi in favore della Knox - si pone quando, come nel caso di specie, il giudice di legittimità abbia fatto *incursione* nel "merito", debordando dai limiti istituzionali ad esso assegnati, come quando, ad esempio, prospetti un ventaglio di causali alternative del fatto omicidiario ed assegni al giudice il compito di individuare, in quel *numerus clausus* predeterminato, quella più appropriata al caso di specie. Non v'è dubbio, a parere del Collegio, che in siffatta, singolare, ipotesi il giudice del rinvio non possa ritenersi in alcun modo vincolato né condizionato, proprio in ragione del reciso *discrimen* d'ordine istituzionale che, per quanto si è detto, sussiste tra cognizione di legittimità e cognizione del *fatto*, quest'ultima esclusivo appannaggio del giudice del merito. In questi termini, del resto, si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte Suprema, nello statuire che il giudice del rinvio non può essere condizionato *da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerge la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento* (Sez. 4 n. 30422/2005 cit.). Nello stesso senso, si è affermato che [...] *eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi*

segnalati, e non quindi come dati che si impongono per la decisione a lui demandata; inoltre non vi è dubbio che, a seguito di una pronuncia di annullamento per difetto di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o di contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non può limitarsi all'esame dei singoli punti specificati, come se fossero isolati dal restante materiale probatorio, ma è tenuto a compiere anche eventuali altri atti istruttori sui cui risultati deve basare la decisione, fornendone la giustificazione nella sentenza (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, imputato F., Rv. 251660; Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, imputato L., Rv. 245389; Sez. 1, n. 1397 del 10/12/1997 dep. 1998, Pace, Rv. 209692).

Il tutto sullo sfondo della ricorrente lezione di questo Giudice di legittimità, al punto consolidata da costituire *ius receptum*, secondo cui i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (tra le altre, Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).

3.1. Come si vedrà, il giudice *a quo* è, in più punti, rimasto condizionato dalla prospettazione di profili fattuali inopinatamente emersi dalla sentenza rescindente, quasi che le stringenti ed analitiche valutazioni del Supremo Collegio fossero, ineluttabilmente, convergenti nella direzione dell'affermazione di colpevolezza dei due imputati. Fuorviato da tale equivoco di fondo, lo stesso giudice è, poi, incorso in vistose incongruenze logiche ed in palesi *errores in iudicando*, che vanno in questa sede denunciati. B

4. Non può, intanto, sfuggire, in questa prima approssimazione d'assieme, che la storia di questo processo è caratterizzata da un percorso travagliato ed intrinsecamente contraddittorio, attorno al solo dato di irrefutabile certezza: la colpevolezza di Amanda Knox in ordine alle calunniöse accuse nei confronti di Patrick Lumumba. Per quanto riguarda, invece, l'omicidio della Kercher, alla statuizione di colpevolezza della stessa Knox e del Sollecito, in primo grado, ha fatto seguito una pronuncia assolutoria della Corte d'assise d'appello di Perugia, in esito ad articolata integrazione probatoria; l'annullamento di questa Corte Suprema, Prima Sezione Penale; ed infine, la condanna, in sede di rinvio, della Corte d'assise d'appello di Firenze, oggi gravata di nuovo ricorso per cassazione.

Un *iter* obiettivamente ondivago, le cui oscillazioni sono, però, la risultante anche di clamorose *defaillances* o "amnesie" investigative e di colpevoli omissioni di attività.

d'indagine, che, ove poste in essere, avrebbero, con ogni probabilità, consentito, sin da subito, di delineare un quadro, se non di certezza, quanto meno di tranquillante affidabilità, nella prospettiva vuoi della colpevolezza vuoi dell'estraneità degli odierni ricorrenti. Un siffatto scenario, intrinsecamente contraddittorio, costituisce, già in sé, un primo, eloquente, segnale di un insieme probatorio tutt'altro che contrassegnato da evidenza *oltre il ragionevole dubbio*.

4.1. Certo, un inusitato clamore mediatico della vicenda, dovuto non solo alle drammatiche modalità della morte di una ventiduenne, tanto assurda ed incomprensibile nella sua genesi, ma anche alla nazionalità delle persone coinvolte (una cittadina statunitense, la Knox, accusata di concorso nell'omicidio di una coetanea, sua coinquilina nella condivisione di un'esperienza di studio all'estero; una cittadina inglese, Meredith Kercher, rimasta uccisa in circostanze misteriose nel luogo in cui, verosimilmente, si sentiva più protetta, ossia a "casa sua"), e dunque ai riflessi "internazionali" della stessa vicenda, ha fatto sì che le indagini subissero un'improvvisa accelerazione, che, nella spasmodica ricerca di uno o più colpevoli da consegnare all'opinione pubblica internazionale, non ha certamente giovato alla ricerca della verità sostanziale, che, in problematiche fattispecie omicidiarie, come quella in esame, ha come ineludibile postulato non solo la tempistica, ma anche la completezza e correttezza dell'attività investigativa. Non solo, ma quando - come nel caso di specie - l'esito di quell'attività di ricerca è grandemente affidato alle risultanze di accertamenti scientifici, l'asettica repertazione di tutti gli elementi utili alle indagini - in ambiente di cui sia garantita la previa *sterilizzazione*, sì da porlo al riparo da possibili inquinamenti - costituisce, notoriamente, il primo, prudenziale, accorgimento, indefettibile preludio - a sua volta - di una corretta analisi e "lettura" dei campioni repertati. E quando, poi, il momento centrale dell'attività di ricerca tecnico-scientifica è rappresentato dalle peculiari indagini genetiche, il cui contributo nell'attività investigativa è sempre più rilevante, affidabile parametro di correttezza non può che essere il rispetto degli *standards* fissati dai protocolli internazionali che compendiano le regole fondamentali di approccio prescritte dalla comunità scientifica, sulla base dell'osservazione statistica ed epistemologica.

Il rigoroso rispetto di tali canoni metodologici offre un coefficiente, convenzionalmente, *accettabile* di affidabilità delle acquisite risultanze, primariamente legata alla *ripetibilità* delle stesse - ossia alla possibilità che quelle evidenze, e soltanto quelle, si riproducano in costanza di identica procedura di indagine e di identiche condizioni, secondo le leggi fondamentali della metodica empirica e, più in genere, della scienza sperimentale, fondata, a partire da Galileo Galilei, sull'applicazione del "metodo scientifico" (procedura tipica volta a conseguire la conoscenza della realtà "oggettiva", *affidabile, verificabile e condivisibile*; modalità notoriamente consistente, da una parte, nella raccolta di dati empirici in rapporto alle ipotesi ed alle teorie da

vagliare; dall'altra, nell'analisi matematica e rigorosa di questi dati, associando cioè - come per la prima volta affermato dal citato Galilei - le «sensate esperienze» alle «dimostrazioni necessarie», ossia la sperimentazione alla matematica).

4.2. Come si vedrà, tutto ciò è sostanzialmente mancato nel presente giudizio.

Non solo, ma l'attenzione mediatica, oltre a non giovare alla ricerca della verità, ha prodotto ulteriori riflessi pregiudizievole, quanto meno in termini di "diseconomia processuale", ingenerando indebito "rumore" (nell'accezione informatica), non tanto sul versante della tardiva disponibilità alla testimonianza, da parte di determinate persone (considerato che in tal caso si tratta, pur sempre di verifica di attendibilità dei relativi contributi dichiarativi), quanto dell'*irruzione* nel processo di estemporanee propalazioni di soggetti detenuti, di collaudato spessore criminale, di certo non insensibili ad istanze di mitomania e di protagonismo giudiziario, capaci comunque di assicurare loro la ribalta anche televisiva, spezzando, almeno per un giorno, il grigiore del regime carcerario. Si è trattato, tra l'altro, di non inusuali rivendicazioni di "portatori" di verità raccolte in ambiente carcerario, in occasione di mal riposte confidenze di codetenuti, nella classica *ora d'aria* o della *socialità*. Situazioni di certo non commendevoli, che, nondimeno, hanno avuto il merito, di assicurare - per la prima volta in sede di rinvio - l'*attiva* partecipazione a questo processo di Rudy Guede (che, citato nel corso del giudizio di primo grado, si era avvalso della facoltà di non rispondere: f. 3): elemento chiave della vicenda, anche se incrollabilmente reticente (e mai confesso), portatore di *mezze verità*, peraltro di volta in volta diverse.

Rudy Guede è il cittadino ivoriano pur esso coinvolto nella vicenda Kercher. Giudicato separatamente, quale concorrente nell'omicidio, è stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni trenta, poi ridotta in appello ad anni sedici.

Il riferimento a costui vale ad introdurre alla seconda, irrefutabile, certezza di questo processo (dopo quella relativa alla responsabilità della Knox per il reato di calunnia), ossia la colpevolezza, accertata con pronuncia irrevocabile, dello stesso ivoriano siccome autore - in concorso con altri - dell'omicidio della giovane inglese.

All'affermazione di colpevolezza del predetto si era giunti sulla base di tracce genetiche, sicuramente a lui riconducibili, repertate nell'abitazione di via della Pergola, sul corpo della vittima e nella stanza in cui era stato commesso l'omicidio.

4.3. Lo stesso riferimento pone, poi, due rilevanti profili di diritto, sollevati dalla difesa: uno attinente all'utilizzabilità e valenza dell'anzidetta sentenza irrevocabile nel presente giudizio; l'altro all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese - in termini tutt'altro che improntati a coerenza e costanza - dal Guede, nell'ambito del *suo* procedimento, che in qualche modo possono coinvolgere gli odierni ricorrenti.

4.3.1. Quanto alla prima questione, l'utilizzazione della sentenza irrevocabile nel presente giudizio, per tutti i possibili riflessi, è ineccepibile, siccome conforme al dettato dell'art. 238 *bis* cod. pen. A mente di tale disposizione, «[...] *le sentenze*

divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3».

Orbene, il "fatto" accertato nella sentenza in questione è, incontrovertibilmente, la partecipazione del Guede all'omicidio, "in concorso con altre persone, rimaste ignote". Il richiamo alle norme processuali indicate sta a significare che l'utilizzabilità di siffatto accertamento è subordinata alla duplice condizione della riconducibilità di quel fatto all'alveo dell'"oggetto della prova", rilevante nel presente giudizio, ed alla sussistenza di *altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità*.

Duplice verifica che, nel caso di specie, ha esito, largamente, positivo. Ed infatti, è di tutta evidenza la pertinenza di quel fatto, *aliunde* accertato, all'oggetto di cognizione del presente giudizio. Parimenti corretta è la sua valutazione in rapporto ad altre risultanze processuali, idonee a ribadire l'attendibilità. Si intende fare riferimento ai plurimi elementi, legati alla complessiva ricostruzione della vicenda, che escludono che il Guede possa avere agito da solo. In primo luogo, depongono in tal senso le due principali ferite (in realtà tre) riscontrate sul collo della giovane inglese, una da un lato e la seconda dall'altro, con andamento diversificato e caratteristiche riconducibili, verosimilmente (anche se il dato è contestato dalle difese) a due diverse armi da taglio. Ed ancora, la mancanza di segni di resistenza da parte della ragazza, sotto le cui unghie non essendo state rilevate tracce dell'aggressore né risultando *allunde* alcun disperato tentativo di opposizione; le tumefazioni agli arti superiori e le ecchimosi in zona mandibolare e labiale (per verosimile azione manuale di costrizione volta a tappare la bocca della vittima) rinvenute in sede di ispezione cadaverica e soprattutto le agghiaccianti modalità dell'omicidio, non adeguatamente valorizzate nella sentenza impugnata.

Ed infatti, dalla stessa pronuncia (ff. 323 e 325) risulta che copiosi schizzi di sangue sono stati rilevati sull'anta destra dell'armadio sito nella stanza della Kercher, a circa 50 c.m. dal pavimento: circostanza che, avuto riguardo alla collocazione ed alla direzione degli stessi, avrebbero, forse, potuto indurre a ritenere che la giovane sia stata letteralmente "sgozzata", quando, verosimilmente, in ginocchio, con il capo reclinato, a viva forza, verso il pavimento, a breve distanza dall'arredo, è stata attinta da più coltellate al collo, di cui una - quella inferta nella parte sinistra - ne ha determinato la morte, per asfissia conseguente ad imponente flusso di sangue, che si riversò anche nelle vie aeree «impedendo l'attività respiratoria, situazione aggravata dalla rottura dell'osso ioide - anche questa riconducibile all'azione del tagliente - con conseguente dispnea» (f. 48).

Un'azione meccanica assai difficilmente imputabile alla condotta di una sola persona.

Senonché, il rilievo fattuale, ove adeguatamente valorizzato, sarebbe anche potuto risultare non privo di significato in funzione della ricerca del movente, in quanto